



**CRITERI GENERALI  
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI NELL'AMBITO  
DELL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NEL SISTEMA EDUCATIVO  
DELLA REGIONE DEL VENETO**

ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche,  
in applicazione della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 138 e della L.R. 31 marzo 2017, n. 8, art. 2

## 1. FINALITÀ E OGGETTO

Individuazione, ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, dei criteri generali per l'assegnazione di contributi a soggetti pubblici e privati, da parte della Regione del Veneto, in applicazione della L.R. 13 aprile 2001 n. 11, art. 138 e della L.R. 31 marzo 2017, n. 8, art. 2.

## 2. AMBITI DI APPLICAZIONE

Ai fini di cui all'art.1, la Regione del Veneto interviene a sostegno di iniziative specifiche che a titolo esemplificativo riguardano:

- interventi di promozione, sostegno e valorizzazione della scuola;
- attività di ampliamento dell'offerta formativa nel Sistema Educativo della Regione Veneto;
- la promozione e valorizzazione di iniziative educative, sociali, culturali, sportive e ambientali;
- l'educazione alla legalità e alla prevenzione dei fenomeni di disagio giovanile quali bullismo, cyberbullismo, dipendenze varie, etc.;
- la valorizzazione delle competenze trasversali legate alla cultura del lavoro;
- lo sviluppo delle competenze nelle tecnologie abilitanti;
- la promozione delle attività finalizzate alla sensibilizzazione nella popolazione scolastica sui disagi derivanti da barriere fisiche, sociali, culturali ed economiche legate alla condizione di disabilità;
- la partecipazione di studenti, classificatisi a finali di gara, a competizioni nazionali e internazionali o a olimpiadi e certamina, non di natura sportiva, promosse e realizzate dai soggetti accreditati di cui al D.M. del 3 aprile 2017, n. 256;
- il sostegno ai valori educativi dello sport e alla promozione della pratica sportiva sia all'interno che all'esterno della frequenza scolastica, anche attraverso cofinanziamenti da parte di altri soggetti partner;
- la promozione e il sostegno di eventi sportivi del territorio regionale che possano diventare opportunità di sviluppo psico-fisico per le nuove generazioni;
- lo sviluppo della sensibilità artistica e musicale;
- la promozione dell'identità storica del popolo e della civiltà veneta nel contesto nazionale;
- la valorizzazione di eventi celebrativi che coinvolgano il sistema educativo del Veneto.

I requisiti e le modalità regolamentate dal presente atto si applicano, in quanto compatibili, anche alle seguenti tipologie di finanziamento:



1d642e77



- altri contributi aventi specifica destinazione per disposizione normativa;
- contributi approvati in osservanza di specifici atti adottati dalla Regione del Veneto nell'esercizio di funzioni proprie o delegate;
- contributi approvati, aventi carattere continuativo e non episodico con riferimento alle attività del proponente e ai risultati conseguiti in precedenza, anche in costanza di specifici protocolli già adottati dalla Regione e coincidenti con interessi generali e diffusi a favore della comunità.

### 3. DESTINATARI

Le iniziative e le attività hanno per destinatari diretti e/o indiretti gli studenti iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, gli studenti iscritti nei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli studenti universitari.

### 4. SOGGETTI AVENTI TITOLO AD ACCEDERE AI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda ai sensi del precedente art. 1 i seguenti soggetti:

- Enti pubblici, organismi di diritto pubblico o altri enti a prevalente partecipazione pubblica;
- Associazioni, Fondazioni, Comitati, istituti scolastici, Onlus, cooperative sociali, federazioni sportive ed altri enti privati aventi caratteristiche di finalità sociale.

### 5. REQUISITI DEI PROGETTI

L'iniziativa destinataria di contributo:

- a) non deve avere finalità di lucro;
- b) deve svolgersi nell'ambito del territorio della Regione del Veneto, o nel territorio nazionale e all'estero in caso di attività, competizioni o progetti nei quali gli studenti veneti si siano distinti per merito o capacità;
- c) deve contribuire alla realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 2;
- d) deve svolgersi nel periodo stabilito dal provvedimento specifico di assegnazione del contributo.

### 6. TERMINI E MODALITÀ DI RICHIESTA

I Soggetti di cui all'art. 3 possono inoltrare domanda di contributo alla Regione del Veneto nel rispetto delle modalità e secondo la modulistica stabilita e predisposta dalla Direzione Formazione e Istruzione con apposito atto, reperibile sul sito internet [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it).

Entro 90 giorni dalla data di arrivo della domanda, il richiedente sarà informato se la stessa è stata accolta, ammessa a contributo e, in caso affermativo, dell'entità del medesimo.

L'assegnazione dei suddetti contributi è comunque subordinata all'osservanza dei seguenti principi:

- i contributi non sono cumulabili con ulteriori contributi regionali previsti a vario titolo per la stessa iniziativa;
- i contributi non possono superare il 90% della spesa ammissibile.



1d642e77



Ove dal consuntivo dell'iniziativa si rilevino entrate effettive (considerati eventuali ulteriori contributi pubblici e privati) superiori alla percentuale di spesa ammissibile, in sede di approvazione del rendiconto, il contributo sarà rideterminato.

#### 7. CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domande ammissibili a contributo per quanto attiene ai requisiti di carattere generale (art. 3, 4 e 5) e per quanto concerne la correttezza della documentazione presentata (art. 6) sono valutate, tenendo conto degli atti di pianificazione e programmazione della Regione del Veneto su criteri di carattere generale, quali, a titolo esemplificativo:

1. rispondenza della proposta agli ambiti di cui all'art. 2;
2. livello di interesse pubblico complessivo e la valenza per la collettività;
3. la qualità dell'iniziativa;
4. la sua durata;
5. il coinvolgimento di più territori provinciali facenti parte della Regione del Veneto e di soggetti diversi;
6. l'ammontare dei costi previsti;
7. la compartecipazione finanziaria di altri soggetti.

#### 8. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il richiedente ammesso a contributo, è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità al programma illustrato nella domanda.
2. Qualora l'iniziativa fosse realizzata parzialmente, nel Decreto Direttoriale di approvazione del rendiconto si provvederà a determinare la riduzione del contributo in relazione a quanto realizzato o la sua revoca qualora l'iniziativa non sia stata realizzata o non abbia raggiunto il minimo di attività previste.
3. Nel piano economico-finanziario allegato alla domanda il richiedente deve indicare le altre fonti di finanziamento e l'entità del finanziamento previsto.
4. La Giunta Regionale, in sede di approvazione del contributo, può indicare particolari modalità per la realizzazione dell'iniziativa e di erogazione del contributo.

#### 9 LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione del rendiconto analitico di tutte le voci di entrata e di tutte le spese sostenute e di una relazione tecnica sull'attività realizzata, nel rispetto delle modalità e secondo la modulistica stabilita e predisposta dalla Direzione Formazione e Istruzione, reperibile sul sito internet [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it).

#### 10 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL BENEFICIARIO



1d642e77



1. Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione alla Regione del Veneto dell'impossibilità di dare corso all'iniziativa destinataria di contributo regionale.
2. La Regione del Veneto non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione di qualsiasi attività a cui ha accordato contributi.
3. La Regione rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che il beneficiario conclude con terzi in relazione alle attività oggetto di contributo.

#### 11 REVOCA DEL CONTRIBUTO E SANZIONI

Il contributo è revocato con provvedimento del Direttore della Formazione e Istruzione nei seguenti casi:

- mancata realizzazione dell'iniziativa;
- utilizzazione difforme della destinazione indicata nel provvedimento di concessione;
- mancata presentazione della documentazione a rendiconto delle spese sostenute;
- accertate situazioni irregolari gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'iniziativa.

I soggetti incorsi nell'applicazione della revoca del contributo devono restituire gli importi eventualmente loro liquidati.

#### 12 PUBBLICITA'

La Regione del Veneto dà adeguata pubblicità ai presenti criteri e agli atti ad essi collegati, tra cui quelli stabiliti agli artt. 6, 7 e 8 tramite pubblicazioni nel sito web [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it) e BURV, ove previsto.



1d642e77

